



ALLEGATO A

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio dell'Università di Genova, con esclusione delle esercitazioni linguistiche sostitutive dei lettorati.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerate attività di supporto alla didattica: l'attività seminariale, l'attività di laboratorio, l'attività di tutorato e le esercitazioni.
3. L'attività di supporto alla didattica non comporta, in alcun modo, l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento ed è svolta a titolo oneroso o a titolo gratuito, mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato.

Art. 2

Soggetti

1. L'attività di supporto alla didattica può essere svolta per un numero massimo di sessanta ore per anno accademico, per non più di tre anni, da laureati che comunque usufruiscono di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova, da iscritti a corsi di dottorato di ricerca o a scuole di specializzazione non mediche (senza contratto di formazione specialistica).
2. I soggetti iscritti a scuole di specializzazione di area medica possono svolgere attività di supporto alla didattica esclusivamente a titolo gratuito e al di fuori dell'orario di servizio, entro il limite massimo di ore di cui al comma 1.
3. L'attività di supporto alla didattica può essere altresì svolta, per un massimo di sessanta ore l'anno, da soggetti iscritti ad ordini professionali, da insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie, da laureati dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche o da laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con i quali l'Università abbia stipulato convenzioni.

4. Sono ammessi allo svolgimento dell'attività anche gli ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché quelli di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni.

Art. 3

Procedura di conferimento dei contratti a titolo oneroso

1. In sede di programmazione dell'attività didattica e nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, il dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio procede all'emanazione, da parte del direttore, di un avviso di selezione mediante valutazione comparativa destinato alla stipula di contratti a titolo oneroso con i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 3.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del dipartimento.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del corso di studio e dell'insegnamento o degli insegnamenti cui l'attività di supporto alla didattica è correlata; delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, dei criteri e delle modalità di valutazione comparativa dei richiedenti nonché del trattamento economico, se l'attività è svolta a titolo retribuito.
4. Il consiglio di corso di studio procede direttamente o attraverso una commissione giudicatrice designata composta da tre docenti, alla valutazione comparativa dei richiedenti, nel rispetto del codice etico.
5. Dei lavori di valutazione è redatto verbale, a cui viene data pubblicità con le stesse modalità dell'avviso di selezione.
6. Il consiglio del dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio, sulla base delle determinazioni del consiglio di corso di studio o della commissione giudicatrice, delibera a maggioranza dei presenti il conferimento del contratto al vincitore della selezione.
7. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell'attività didattica in oggetto non sia attribuito al dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio, tutte le procedure di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono svolte di concerto con i dipartimenti a cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare dell'attività didattica.

Art. 4

Conferimento dei contratti a titolo gratuito

1. Nel caso di contratti a titolo gratuito, il consiglio del dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio, ne valuta la natura e le caratteristiche, onde stabilire, secondo i principi di cui all'art. 97 Cost., se debbano essere affidati mediante la procedura comparativa di cui al precedente art. 3, o se invece possano essere affidati in via diretta, con delibera motivata, previa verifica dei requisiti dell'interessato.
2. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell'attività didattica in oggetto non sia attribuito al dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio, tutte le procedure di cui

al comma 1 del presente articolo sono svolte di concerto con i dipartimenti a cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare dell'attività didattica.

Art 5

Stipulazione del contratto e trattamento economico

1. Il contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica è stipulato dal direttore del dipartimento, in una delle forme previste dalla legge.
2. Qualora il vincitore della selezione sia dipendente di una pubblica amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ove necessaria.
3. Non possono partecipare alle procedure per il conferimento dei contratti i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività, ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
5. Il trattamento economico del contratto per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica a titolo oneroso è determinato, in sede di programmazione dell'attività didattica e nei limiti delle disponibilità del bilancio, dal consiglio del dipartimento cui è attribuita la responsabilità del relativo corso di studio, tra un minimo di 20 euro ed un massimo di 60 euro per ciascuna ora di attività, al netto degli oneri a carico della struttura.
6. Gli oneri a carico del dipartimento comprendono la copertura assicurativa, anche per i contratti a titolo gratuito, qualora non sia già diversamente prevista.
7. Il pagamento del corrispettivo è effettuato annualmente, in un'unica soluzione al termine dell'attività, previo invio all'amministrazione centrale da parte del dipartimento di copia del contratto unitamente all'attestazione di avvenuto espletamento dell'attività.

Art 6

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi del punto I delle disposizioni transitorie e finali dello Statuto di Ateneo, in attesa del completamento della riorganizzazione didattica secondo il modello dipartimentale previsto dalla Legge n. 240/2010, le competenze attribuite ai dipartimenti dal presente regolamento sono espletate dalle facoltà secondo il previgente ordinamento.

Art. 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.